



Organo di Revisione economico-finanziaria

OGGETTO: PARERE SULLO SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 E SULLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025



**Sommario**

<b>PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI</b> .....	3
<b>ACCERTAMENTI PRELIMINARI</b> .....	4
<b>VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI</b> .....	5
Gestione dell'esercizio 2021.....	5
Avanzo presunto.....	6
<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025</b> .....	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV) .....	7
Verifica equilibrio corrente anni 2023-2025 .....	10
Utilizzo proventi da alienazioni.....	11
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	12
La nota integrativa.....	13
<b>VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI</b> .....	13
Verifica della coerenza interna.....	13
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del DUP .....	14
Strumenti obbligatori di programmazione di settore .....	14
Programma triennale lavori pubblici.....	14
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi .....	14
Programmazione triennale fabbisogni del personale .....	14
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, c. 1, Legge n. 112/2008)....	17
Programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma 2022 (art. 7 comma 6, D.Lgs. 165/2001).....	18
Verifica della coerenza esterna.....	18
Equilibri di finanza pubblica .....	18
<b>VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 2023-2025</b> .....	18
<b>A) ENTRATE</b> .....	18
Entrate da fiscalità locale .....	18
Addizionale Comunale all'Irpef.....	18
IMU .....	18
TARI.....	19
Altri Tributi Comunali.....	19
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria .....	19
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni .....	19
Sanzioni amministrative da codice della strada .....	20
Proventi dei beni dell'ente .....	21
Proventi dei servizi pubblici .....	21
Canone unico patrimoniale .....	22
<b>B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI</b> .....	22
<b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</b> .....	29
<b>ORGANISMI PARTECIPATI</b> .....	31
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> .....	32
<b>INDEBITAMENTO</b> .....	33
<b>OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI</b> .....	35
<b>CONCLUSIONI</b> .....	36
Programmazione triennale fabbisogni del personale (PTFP) 2023-2024 .....	36
Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2023-2025 .....	37

**PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI**

PREMESSO che:

A) l'Organo di Revisione ha ricevuto (via mail) in data 28/12/2022 e in data 13/01/2023 la seguente documentazione:

I. La Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, predisposto conformemente all'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 176 del 22/12/2022, che costituisce aggiornamento, ad ogni effetto, del DUP precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 28/07/2022;

II. lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 22/12/2022, rettificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2023 completo degli allegati obbligatori di seguito indicati:

➤ **nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:**

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2022;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione(negativo);
- la Nota Integrativa, redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 118/2011;

➤ **nel punto 9.3 del Principio contabile applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, lettere g), h):**

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, dando atto che detti indirizzi internet sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Enti controllati".

➤ **nell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000:**

- deliberazione n. 171 del 15/12/2022 avente ad oggetto: "*Servizi a domanda individuale e servizi pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l'anno 2023*";
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale di cui al D.M. 28/12/2018 (G.U. n. 10 del 12/01/2019 – S.g.), come già allegata al Rendiconto della gestione 2021, approvato con deliberazione consiliare n. n. 10 del 18/05/2022 e successivamente rettificata con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 28/7/2022.

➤ **necessari per l'espressione del parere:**

- deliberazione n. 174 del 15/12/2022 avente ad oggetto "*Destinazione proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.Lgs.285/92 – Bilancio previsione 2023-2025 – esercizio 2023*";

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 30 aprile 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n.197 (G.U. n. 303 del 29/12/2022 – S.g.);

Visto lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Visti i pareri positivamente espressi sulla sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale dal Dirigente del Settore Finanziario comunale:

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari Servizi comunali, iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione ha effettuato le verifiche riportate nel presente Verbale, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, tenendo presente che il Comune di Segrate è attualmente assoggettato a Piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis del TUEL, di durata decennale (2017-2026), approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 (approvato in via definitiva dalla Corte dei Conti – SRC Lombardia – con deliberazioni n. 275/PRSP/2019 e n. 319/PRSP/2019).

## **ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

Si dà atto che:

- > le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi dei Responsabili dei Servizi competenti, come rielaborate dalla Ragioneria Comunale, nel rispetto dell'art. 162, comma 5, del TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011.
- > l'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 (c.d. "baratto amministrativo").
- > con attestazioni acquisite agli atti del Settore Finanziario comunale, i Responsabili di Servizio comunali hanno attestato l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 1/7/2022, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.
- > l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011).
- > al Bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti indicati all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h), nonché all'art. 172 del TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che l'Ente:

- > non è strutturalmente deficitario.
- > non è in disavanzo.

- > non è in dissesto finanziario.
- > non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### Gestione dell'esercizio 2021

Con deliberazione n. 10 del 18/5/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 e con deliberazione n. 27 del 18/07/2022 la modifica del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, rilevando un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto, ai sensi dell'art.187 del TUEL:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.786.733,60
Fondo contenzioso	2.621.000,00
Altri accantonamenti	3.668.598,05
<b>Totale Parte accantonata (B)</b>	<b>14.076.331,65</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	18.997.284,04
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.950.123,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	144.488,67
<b>Totale Parte vincolata (C)</b>	<b>22.091.896,30</b>
<b>Parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>282.990,95</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (E= A-B-C-D)</b>	<b>-6.519.046,82</b>

Da tale Rendiconto, come risultante dalla relazione dell'Organo di revisione formulata con Verbale n. 8/2022 (prot. comunale n. 16761 del 28/04/2022) e n. 20/2022 (prot. comunale n. 26153 del 01/07/2022) si evidenzia che:

- > sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- > non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- > è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- > sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- > non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- > gli accantonamenti risultano congrui;
- > sono stati rispettati gli obiettivi finanziari previsti nel Piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis del TUEL a cui il Comune è assoggettato.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>31/12/2022 (*)</b>
Disponibilità:	15.231.273,21	23.353.696,87	29.951.297,74	31.356.787,01
- di cui cassa vincolata	153.040,10	740.962,58	497.531,49	1.343.378,63

(\*) dato presunto

L'Ente ha provveduto a determinare provvisoriamente in €. 18.800.000,00 il fondo di cassa presunto al 31/12/2022 da inserire nel Bilancio di previsione nell'esercizio 2023-2025, atteso che alla data di redazione dello schema di Bilancio non era disponibile il dato contabile a chiusura esercizio 2022.

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

**Avanzo presunto**

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

L'Ente non ha previsto di applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio e, pertanto, non è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 01/08/2019.

Sulla base del prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2022, si rilevano le seguenti risultanze contabili:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	30.119.620,88
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	3.045.170,70
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	35.837.940,93
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	39.688.257,93
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	717.617,47
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022	41,33
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023</b>	<b>30.032.133,38</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	9.767.370,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	9.913.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 (1)	663.250,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	<b>29.223.253,38</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:</b>		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4)	9.116.082,69
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	-
	Fondo perdite società partecipate (5)	-
	Fondo contenzioso (5)	3.000.000,00
	Altri accantonamenti (5)	3.287.699,05
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>15.403.781,74</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	16.198.505,15
	Vincoli derivanti da trasferimenti	2.323.025,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>18.521.530,15</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		

D) Totale parte destinata agli investimenti	42.990,95
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 4.745.049,46
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)</b>	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Utilizzo altri vincoli	-
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>-</b>

L'impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale da garantire:

- il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.
- il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.
- il rispetto degli obiettivi finanziari previsti nel Piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis del TUEL a cui il Comune è assoggettato.

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il Bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza, nonché nel rispetto degli equilibri di parte corrente ed in conto capitale.

Le previsioni di competenza per il triennio 2023-2025, confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2022, sono formulate come risultanti dalle tabelle esplicative riportate nella Nota Integrativa a cui si fa espresso rinvio.

Le previsioni di competenza rispettano il Principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.
- g) che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	
entrata in conto capitale	
assunzione prestiti/indebitamento	
<b>TOTALE</b>	

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2023	Importo
<b>FPV APPLICATO IN ENTRATA</b>	
<b>FPV di parte corrente applicato</b>	
<b>FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)</b>	413.250,00
<b>FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)</b>	
<b>FPV di entrata per partite finanziarie</b>	
<b>FPV DETERMINATO IN SPESA</b>	
<b>FPV corrente:</b>	
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
<b>FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):</b>	
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
<b>FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)</b>	
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
<b>Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie</b>	

#### Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2023

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
altre risorse (da specificare)	
<b>Totale FPV entrata parte corrente</b>	
Entrata in conto capitale	413.250,00
Assunzione prestiti/indebitamento	
altre risorse (da specificare)	
<b>Totale FPV entrata parte capitale</b>	
<b>TOTALE</b>	

**Previsioni di cassa**

La tabella seguente riporta il riepilogo generale delle previsioni di cassa, suddivise fra entrate e spese, per titoli:

<b>ENTRATE</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>SPESE</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	18.800.000,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		1.317.261,00
Fondo pluriennale vincolato		413.250,00			
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>24.903.595,00</b>	<b>24.903.595,00</b>	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>30.429.647,00</b>	<b>31.902.883,58</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>2.226.704,58</b>	<b>2.226.704,58</b>			
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>6.162.267,00</b>	<b>6.162.267,00</b>	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>3.273.432,00</b>	<b>5.770.852,00</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>3.416.760,00</b>	<b>6.214.180,00</b>	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>		
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
<b>Totale entrate finali</b>	<b>36.709.326,58</b>	<b>39.506.746,58</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>33.703.079,00</b>	<b>37.673.735,58</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>			<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>929.000,00</b>	<b>929.000,00</b>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>8.969.386,00</b>	<b>8.969.386,00</b>	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>8.969.386,00</b>	<b>8.969.386,00</b>
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>5.599.500,00</b>	<b>5.599.500,00</b>	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>5.599.500,00</b>	<b>5.599.500,00</b>
<b>Totale Titoli</b>	<b>51.278.212,58</b>	<b>54.075.632,58</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>49.200.965,00</b>	<b>53.171.621,58</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>70.078.212,58</b>	<b>54.488.882,58</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>49.200.965,00</b>	<b>54.488.882,58</b>
Fondo di cassa finale presunto	20.877.247,58				

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'art. 162, comma 6, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato:

- > che la previsione di cassa relativa all'entrata è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.
- > che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di revisione rammenta che i singoli Responsabili dei Servizi comunali devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2023 comprende la cassa vincolata per €. 1.343.378,63.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>		18.800.000		18.800.000
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.899.344,27	24.903.595,00	33.802.939,27	24.903.595,00
2	Trasferimenti correnti	502.708,16	2.226.704,58	2.729.412,74	2.226.704,58
3	Entrate extratributarie	4.819.219,14	6.162.267,00	10.981.486,14	6.162.267,00
4	Entrate in conto capitale	1.615.025,29	6.214.180,00	7.829.205,29	3.416.760,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0		
6	Accensione prestiti		0		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		8.969.386,00	8.969.386,00	8.969.386,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	189.280,02	5.599.500,00	5.788.780,02	5.599.500,00
<b>TOTALE TITOLI</b>			<b>54.075.632,58</b>	<b>70.101.209,46</b>	<b>51.278.212,58</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>16.025.576,88</b>	<b>54.488.882,58</b>	<b>70.514.459,46</b>	<b>70.078.212,58</b>

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	6.771.763,94 €	31.902.883,58	38.674.647,52	30.429.647,00
2	Spese In Conto Capitale	3.569.015,85	5.770.852,00	9.339.867,85	3.273.432,00
3	Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie				
4	Rimborso Di Prestiti		929.000,00	929.000,00	929.000,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		8.969.386,00	8.969.386,00	8.969.386
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	948.885,67	5.599.500,00	6.548.385,67	5.599.500,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>11.289.665,46</b>	<b>53.171.621,58</b>	<b>64.461.287,04</b>	<b>49.200.965,00</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>					<b>20.877.247,58</b>

## Verifica equilibrio corrente anni 2023-2025

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		18.800.000		
A) Fondo Pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0	0	0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	33.292.566,58	32.969.073,52	32.852.464,52
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	31.902.883,58	31.314.712,52	31.713.103,52
di cui:		-	-	-
- fondo pluriennale vincolato di spesa		-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.184.155,57	1.206.587,35	1.218.842,89
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	929.000,00	950.000,00	435.000,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			-	-	-
<b>G) Somma Finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-856.578,00</b>	<b>-612.900,00</b>	<b>-612.900,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVEISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)			-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.037.510,00	612.900,00	612.900,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti				-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		180.932,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L'importo di €. 1.037.510,00 per l'anno 2023, di €. 612.900,00 per l'anno 2024 e di €. 612.900,00 per l'anno 2025 per entrate in conto capitale, derivanti dai permessi a costruire, sono destinate a finanziare la spesa per le manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo per €. 180.932,00 per l'anno 2023, sono riferite a:

<b>Finanziamento – Entrata corrente</b>	<b>Spesa Titolo 2</b>	<b>Importo</b>
PNRR-M1C1-Inv. 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Aprile 2022)	PNRR-M1C1-Inv. 1.4 CUP: B91F22000270006 - Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Aprile 2022)	180.932,00
	<b>Totale</b>	<b>180.932,00</b>

### Utilizzo proventi da alienazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 866, della Legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, gli Enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle suddette condizioni, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Si rammenta che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento, ai sensi dell'art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012 e art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso della suddetta facoltà.

## **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'art. 25, comma 1, lettera b), della legge n. 196/2009, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nel bilancio sono previste, nei primi tre titoli, le seguenti entrate non ricorrenti (vengono indicati solo gli importi che, come sopra riportato, supera la media dei cinque anni precedenti, come dettagliatamente determinate nel prospetto riportato nella Nota Integrativa a pag. 9 a cui si rinvia).

## La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) non avendo applicato al Bilancio di previsione quote di avanzo di amministrazione presunto, non viene riportato l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) non avendo applicato al Bilancio di previsione quote di avanzo di amministrazione presunto, non viene riportato l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) non sussistono le condizioni per allegare l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) non sussistono oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

### Verifica della coerenza interna

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il Documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, piano triennale fabbisogno del personale).

## **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto nel rispetto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 28/07/2022.

Il DUP viene aggiornato in conformità alla Nota di aggiornamento approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 22/12/2022 e reso coerente con i dati ed i documenti dello schema di bilancio di previsione 2023-2025, sulla quale l'Organo di revisione riscontra, in questa sede, la coerenza, attendibilità e congruità.

Si richiama, in proposito, il paragrafo 4.2 del Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio – Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 – ove contempla la verifica dello stato di attuazione dei programmi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000, quale presupposto per la programmazione definitiva del DUP e del conseguente Bilancio di previsione; a tal proposito l'Organo di revisione accerta che la verifica sullo stato di attuazione dei programmi è stata effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2022.

## **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il DUP contiene i sotto elencati strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

- > Programma triennale lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori 2023
- > Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023–2024
- > Indirizzi sulla programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025
- > Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali 2023
- > Programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma 2023

### **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2023-2025 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale (PTFP) prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 – tenuto conto delle nuove modalità di calcolo della capacità assunzionale prevista dal comma 2, dell'art. 33 del D.L. 34/2019 – è contenuta nella Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 – Sezione "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025" (pag. 193), confermando integralmente quanto già stabilito nel PIAO 2022-2024, come aggiornato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 147 del 21/11/2022 e n. 168 del 15/12/2022, sulle quali l'Organo di revisione ha rilasciato l'asseverazione ed il parere favorevole, rispettivamente con Verbale n. 34/2022 (prot. comunale n. 44265 del 21/11/2022) e con Verbale n. 36/2022 (prot. comunale n. 47317 del 12/12/2022).

In merito a quanto sopra, si richiamano le seguenti disposizioni, relativamente alle competenze dell'Organo di Revisione in materia di PTFP e verifica dei limiti di spesa di personale degli Enti Locali:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, ove dispone: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ove dispone che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, viene certificato dai Revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.  
Si dà atto che il vigente quadro normativo di riferimento in materia di spese di personale – compresi gli oneri afferenti alla contrattazione decentrata – nonché di capacità assunzionali, è rappresentato dalle seguenti disposizioni:
  - l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
  - l'art. 1, commi 557 e 557-bis, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che regola le modalità del concorso delle Autonomie Locali all'obiettivo di finanza pubblica di riduzione del costo del personale;
  - l'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, ove dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (disposizione non abrogata dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come precisato dalla Corte dei Conti – SRC Lombardia – con deliberazione n. 164/2020/PAR del 02/12/2020).;
  - l'art. 3, comma 5-sexies, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 (come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019) ove dispone: *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."*;
  - l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ove dispone: *"(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui*

*all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (...);*

- *l'art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria) del decreto-legge 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, n. 58, ove al comma 2 dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. (...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";*
- *il Decreto Ministeriale del 17/03/2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" (G.U. n. 108 del 27/04/2020), con il quale è stata individuata nel 20/04/2020 la data di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33 del D.L. n. 34/2019, nonché il riferimento alle classi demografiche e relativi valori soglia;*
- *la Circolare 13/05/2020 del Dipartimento Funzione Pubblica, ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni." (GU n. 226 del 11/09/2020).*
- *la nota MEF-RGS Prot. n. 12454 del 15/01/2021-U, ad oggetto "Richiesta parere su facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria", ove viene precisato che "(...) l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo".*
- *l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, ove dispone che, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali possono procedere a stipulazione di contratti di lavoro a termine entro il limite della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, restando in ogni caso escluse da tali limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; per il Comune di Segrate detto limite è quantificato in €. 519.751,78= (come attestato al punto 1.2.11.3.b del "Questionario consuntivo 2015 per i comuni superiori a 5000 abitanti" – versione: 1 – Dati al: 27/01/2017).  
È fatta salva la deroga a detto limite per le Amministrazioni "titolari di interventi previsti nel PNR", ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021.*

- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, ove dispone: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”*

Va ricordato, in proposito, che diverse Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti hanno costantemente evidenziato come il fulcro centrale di applicazione della nuova normativa assunzionale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, basata ora sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Deve, pertanto, essere assicurato e verificato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, con asseverazione rilasciata dall'Organo di revisione; in particolare, la SRC Liguria, con deliberazione n. 91/2020/SRCLIG del 20/10/2020, ha affermato che *“La nuova disciplina, invece, legittima le assunzioni a tempo indeterminato (in coerenza, naturalmente, con i piani dei fabbisogni del personale) nel momento in cui, quale presupposto (dato storico-statico), emerga (cfr. art. 2 DM 17 marzo 2020) un rapporto congruo fra spese complessive di personale dell'ultimo rendiconto e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (valore che esprime appunto il grado di rigidità del bilancio dovuto alle spese di personale), a cui affianca, quale ulteriore requisito, il rispetto pluriennale dell'equilibrio complessivo di bilancio (indice dinamico), per il quale la norma richiede, in quanto frutto di stime (o, comunque, a differenza del presupposto di base, di dati non ancora consuntivati) una specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione (riferita, appunto, alla complessiva sostenibilità finanziaria, in prospettiva almeno triennale, delle assunzioni programmate da parte del bilancio dell'ente)”*.

Ne consegue che, in base alle disposizioni normative sopra richiamate, l'Organo di revisione è chiamato ed esprimersi separatamente in merito:

- a) alla corretta determinazione delle capacità assunzionali in conformità ai parametri stabiliti nel D.M. 17/03/2020 ed al rispetto dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;
- b) all'asseverazione del PTFP, riferita alla complessiva sostenibilità finanziaria, in prospettiva almeno triennale, delle assunzioni programmate, con riferimento ai dati previsionali di bilancio.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, l'Organo di revisione:

- verifica che il Comune non si trova, attualmente, in alcuna delle condizioni ostative, previste dalle disposizioni normative vigenti, che limitano la possibilità di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- conferma l'asseverazione già rilasciata con precedente Verbale n. 34/2022 (prot. comunale n. 44265 del 21/11/2022) e Verbale n. 36/2022 (prot. comunale n. 47317 del 12/12/2022).

### ***Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, c. 1, Legge n. 112/2008)***

Il Piano, come approvato dal Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 28/07/2022 e successivamente aggiornato con la nota di aggiornamento al DUP (Deliberazione Giunta Comunale n.176 del 22/12/2022).

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per il triennio 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il DUP e con gli atti di programmazione di settore adottati dall'Ente.

## **Programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma 2022 (art. 7 comma 6, D.Lgs. 165/2001)**

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2023-2025 è di €. 500.000,00=. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'Ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

## **Verifica della coerenza esterna**

### **Equilibri di finanza pubblica**

I commi da 819 a 826 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (comma 821) come modificato dal D.M. 1° agosto 2019.

## **VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 2023-2025**

### **A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2023-2025, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

### **Entrate da fiscalità locale**

#### **Addizionale Comunale all'Irpef**

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota pari a 0.8%:

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

#### **IMU**

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27/12/2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Esercizio 2022 (assestato)	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Imposta Municipale Immobili	11.850.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00
ICI/IMU - quote arretrate	1.202.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Totale</b>	<b>13.052.000,00</b>	<b>12.742.000,00</b>	<b>12.742.000,00</b>	<b>12.742.000,00</b>

## TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2022 (assestato)	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
TARI - Tassa sui Rifiuti	5.326.728,00	5.516.756,00	5.608.224,00	5.608.224,00
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.626.728,00</b>	<b>5.816.756,00</b>	<b>5.908.224,00</b>	<b>5.908.224,00</b>

In particolare per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2023, la somma di €. 5.516.756,00, che sarà confermata con l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30/04/2023 del Piano Finanziario e delle tariffe TARI.

Il pagamento della TARI avviene tramite il sistema pagoPA e tramite modello F24.

## Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il Comune non ha istituito altri tributi.

## Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2021	Residuo 2021	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
ICI						
IMU	2.572.582,34	1.595.634,65	1.202.000,00	800.000	800.000	800.000
TASI	4.831,60		25.472,00			
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI	439.938,99	506.177,31	300.000,00	300.000	300.000	300.000
TOSAP/canone unico	1.737,66		56.999,00			
IMPOSTA PUBBLICITA'	54717,51	190,00	8.000,00			
ALTRI TRIBUTI						
<b>Totale</b>						
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	756.467,91	1.942.248,50	315.311,00	493.834,16	499.457,61	499.457,61

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

## Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

esercizio	Importo	finanziamento spesa corrente	finanziamento spesa in c/capitale	% destinata a spesa corrente
2021 (rendiconto)	2.776.959,41	1.945.959,41	831.000	70,06
2022 (assestato)	2.219.627,00	1.303.577,00	916.050,00	58,72
2023	1.137.829,00	1.037.510,00	100.319,00	91,18
2024	672.430,00	612.900,00	59530	91,14
2025	672.430,00	612.900,00	59530	91,14

L'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016, ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- > realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- > risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- > interventi di riuso e di rigenerazione;
- > interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- > acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- > interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- > interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- > spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 550.000,00	€ 559.000,00	€ 571.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ 250.000,00	€ 270.000,00	€ 280.000,00
<b>TOTALE SANZIONI</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 829.000,00</b>	<b>€ 851.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 445.656,00	€ 461.811,03	€ 474.066,57
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>55,707%</b>	<b>55,707%</b>	<b>55,707%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- > €. 56.805,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- > €. 37.733,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 15/12/2022 la somma di €. 94.245,75 (previsione decurtata della quota a FCDE) è stata destinata agli interventi di cui all'art. 208, lettere

a), b) e c), ed alle finalità di cui all'art.142 del Codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010.

La Giunta Comunale ha destinato l'importo di €. 28.403,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

> al titolo 1 spesa corrente per €. 94.245,75,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Si rammenta che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.*

### **Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	<b>Previsione 2023</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>
Canoni di locazione	€ 300.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	€ 300.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Altri (specificare)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>612.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	20.501,16	21.154,46	21.154,46
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,35%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

### **Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

<b>Servizio</b>	<b>Entrate/proventi Prev. 2023</b>	<b>Spese/costi Prev. 2023</b>	<b>% copertura 2023</b>
Pasti anziani	50.000,00	92.000,00	54,35%
Mensa dipendenti	35.000,00	89.859,00	38,95%
Assistenza domiciliare	118.000,00	€ 244.000,00	48,36%
Trasporti funebri	€ 56.000,00	€ 64.377,32	86,99%
Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	€ 20.000,00	€ 38.805,00	51,54%
<b>Totale</b>	<b>€ 279.000,00</b>	<b>€ 529.038,32</b>	<b>52,74%</b>

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024	Previsione Entrata 2025	FCDE 2025
Pasti anziani	50.000,00	3.269,50	50.000,00	3.269,50	50.000,00	3.269,50
Mensa dipendenti	35.000,00	31,15	35.000,00	31,15	35.000,00	31,15
Assistenza domiciliare	58.000,00	8.749,88	58.000,00	8.749,88	58.000,00	8.749,88
Trasporti funebri	56.000,00	638,82	56.000,00	638,82	56.000,00	638,82
Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	20.000,00	902,16	€ 20.000,00	902,16	€ 20.000,00	902,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 279.000,00</b>	<b>13.591,51</b>	<b>13.591,51</b>	<b>13.591,51</b>	<b>13.591,51</b>	<b>13.591,51</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con deliberazione n. 171 del 15/12/2022, allegata al Bilancio 2023-2025, la Giunta Comunale ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del **52,74%**.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di €. 13.591,00 mentre per gli altri servizi, essendo a pagamento anticipato, non esiste il rischio di accantonamento.

### **Canone unico patrimoniale**

L'art. 1, commi 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.

L'Ente ha approvato il relativo Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2021.

Le entrate sono allocate al titolo III.

Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso di €. 1.235.000,00 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'art.1, comma 831-bis, della Legge n. 160/2019, introdotto dal D.L. n. 77/2021:

Titolo 3	Esercizio 2022 (assestato)	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
		Prev.	Prev.	Prev.
Canone Unico Patrimoniale	€ 1.222.856,03	€ 1.235.000,00	€ 1.235.000,00	€ 1.235.000,00

### **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 è la seguente:

**Sviluppo previsione per aggregati di spesa:**

<b>PREVISIONI DI COMPETENZA (dati in €)</b>					
<b>TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>		<b>Previsioni Def. 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
101	Redditi da lavoro dipendente	7.546.588,90	7.351.122,00	7.333.122,00	7.388.122,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	592.296,26	541.975,00	542.875,00	545.675,00
103	Acquisto di beni e servizi	25.010.800,35	21.006.943,00	20.610.916,83	20.785.302,00
104	Trasferimenti correnti	1.760.887,22	1.039.857,00	908.718,00	1.035.254,00
105	Trasferimenti di tributi				
106	Fondi perequativi				
107	Interessi passivi	41.173,00	40.004,00	38.817,00	37.478,00
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	477.880,48	19.101,00	23.424,00	23.424,00
110	Altre spese correnti	2.020.610,83	1.903.881,58	1.856.839,69	1.897.848,52
	<b>Totale</b>	<b>37.450.237,04</b>	<b>31.902.883,58</b>	<b>31.314.712,52</b>	<b>31.713.103,52</b>

**Spese di personale**

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere della Corte dei Conti – SRC Campania – di cui alla deliberazione n. 111/2020), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rinvia, in proposito, alla Circolare del Dipartimento F.P. del 13 maggio 2020 (pubblicata 11 settembre 2020).

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di rispetto delle nuove regole assunzionali per gli Enti locali dal 20/04/2020 introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché dal relativo D.M. attuativo del 17/03/2020 e dalla relativa Circolare F.P. esplicativa del 13/05/2020 e del rispetto della capacità assunzionale determinata quale rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di €. 519.751,78= (come attestato al punto 1.2.11.3.b del "Questionario consuntivo 2015 per i comuni superiori a 5000 abitanti" – versione: 1 – Dati al: 27/01/2017).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione, raffrontato con il vincolo da rispettare, è il seguente:

		spesa media rendiconti 2011/2013	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
spesa macroaggregato 101	a1	7.821.205,99	7.351.122,00	7.333.122,00	7.388.122,00
spese macroaggregato 102 - IRAP	a2	498.218,57	470.752,00	470.152,00	474.652,00
spese macroaggregato 103	a3	19.401,60	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Altre spese - rimborso conv. Segreteria	a4	0			
Personale Ufficio di Piano Distretto Sociale	a5	58.628,17	59.087,95	59.087,95	59.087,95
<b>Totale spese di personale</b>	<b>A</b>	<b>8.397.454,33</b>	<b>7.912.461,95</b>	<b>7.893.861,95</b>	<b>7.953.361,95</b>
<b>( - ) componenti escluse</b>	<b>b1</b>		<b>556.055,32</b>	<b>538.055,32</b>	<b>538.055,32</b>
<b>( - ) assunzioni ex D.M. 17/03/2020 (art. 7, comma 1)</b>	<b>b2</b>				
<b>Totale componenti escluse</b>	<b>B</b>		<b>556.055,32</b>	<b>538.055,32</b>	<b>538.055,32</b>
Spese soggette al limite art. 1, c. 557 (o 562), Legge n. 296/2006)	<b>(A-B)</b>	8.397.454,33	7.356.406,63	7.355.806,63	7.415.306,63
<b>Spese correnti (Tit. 1)</b>	<b>C</b>		<b>31.902.883,58</b>	<b>31.314.712,52</b>	<b>31.713.103,52</b>
<b>Incidenza % su spese correnti</b>	<b>A / C</b>		<b>24,80%</b>	<b>25,21%</b>	<b>25,08%</b>
<b>Entrate correnti (Tit. 1-2-3)</b>	<b>D</b>		<b>33.292.566,58</b>	<b>32.969.073,52</b>	<b>32.852.464,52</b>
<b>Incidenza % su entrate correnti</b>	<b>A / D</b>		<b>23,76%</b>	<b>23,94%</b>	<b>24,20%</b>

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17/03/2020 (art. 7, comma 1), la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dello stesso D.M. non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006.

Sulla base dei dati risultanti dalla tabella sopra riportata, l'Organo di revisione rileva che la previsione di spesa per le annualità 2023, 2024 e 2025 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- > i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010).
- > i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010).
- > il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010).

- > i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010).
- > i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010).
- > l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008).
- > i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012).
- > l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

### ***Incremento indennità di funzione agli Organi elettivi dal 1° gennaio 2023***

L'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei Sindaci metropolitani, dei Sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 prevede che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Il successivo comma 584, al primo periodo, prevede che, in sede di prima applicazione, la predetta indennità di funzione è adeguata al 45% nell'anno 2022 ed al 68% nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583; al secondo periodo del medesimo comma è, inoltre, disposto che a decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Infine, il comma 586, stanziando a carico del Bilancio dello Stato appositi fondi a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame (100 mln di euro per l'anno 2022, 150 mln di euro per l'anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere dall'anno 2024), coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024.

Si richiama, in proposito, la nota prot. 1580 del 05/01/2022 del MEF – Ragioneria Generale dello Stato, con la quale si riscontra la richiesta formulata dall'ANCI con nota prot. 25/SG/VN/ml del 30/12/2021, relativamente alle modalità di calcolo degli incrementi delle suddette indennità di funzione per il biennio 2022-2023.

Tutto quanto sopra premesso, l'Organo di revisione:

- > ricorda, preliminarmente, che l'aggregato di spesa afferente alle indennità di carica degli Organi elettivi comunali costituisce uno degli elementi di monitoraggio del Piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis del TUEL a cui il Comune è attualmente assoggettato;
- > prende atto del prospetto contabile elaborato dalla Ragioneria Comunale, in merito alla determinazione degli incrementi delle suddette indennità di funzione per il biennio 2023-2024;
- > dà atto che gli incrementi di spesa di cui trattasi, limitatamente alle percentuali di incremento stabilite per il biennio 2023-2024 dal comma 584, troveranno copertura finanziaria con il correlato trasferimento erariale previsto dal successivo comma 586.

L'Organo di revisione dà atto che la base di calcolo dei suddetti incrementi per il biennio 2023-2024 è costituita dalle indennità determinate con deliberazione consiliare n. 6 del 10/03/2022.

Per le considerazioni e valutazioni sopra riportate, l'Organo di revisione ritiene che nulla osti alla conferma, per l'esercizio 2023, delle indennità agli amministratori già approvate con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 6/2022, dando atto che per il corrente esercizio verrà acquisito il trasferimento erariale ai sensi del comma 586 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2023-2025 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'Allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle media semplice del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (per il calcolo della media 2016-2020 è stata adottata l'interpretazione fornita da Arconet, FAQ domanda n. 25).

#### Importo minimo

Il comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- > nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- > nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- > nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- > dal 2021 per l'intero importo.

Come previsto dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, a decorrere dal Rendiconto 2020 e dal Bilancio di previsione 2021, gli Enti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 possono calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. L'Ente non si è avvalso di tale facoltà in sede di redazione del Bilancio di previsione 2023-2025.

L'Ente ha utilizzato il metodo della media semplice. E' stato determinato il rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate

nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Il quinquennio di riferimento per il calcolo della media è 2016-2020.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), in tema di FCDE, prevede all'art. 1, comma 80, che *"Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti"*. In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'Ente non si trova nelle condizioni di cui al citato art. 1, comma 80, della Legge n. 160/2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 risulta determinato come dettagliatamente riportato nelle tabelle "Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità" allegate al Bilancio (allegato n. 19) – alle quali si fa espresso rinvio.

### **Fondo di riserva di competenza e di cassa**

L'Organo di revisione ha verificato che gli stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di Riserva di cassa rispettano i limiti minimi e massimi indicati dall'art. 166 del TUEL per gli Enti che non utilizzano l'anticipazione di cassa, come evidenziato nelle tabelle seguenti:

<b>Fondo di riserva</b>				
<b>esercizio</b>	<b>spese correnti (*)</b>	<b>minimo 0,30% spese correnti (0,45% per enti in anticipazione di cassa)</b>	<b>massimo 2% spese correnti</b>	<b>stanziamento fondo di riserva</b>
2023	31.795.740,57	95.387,22	635.914,81	107.143,01
2024	31.218.543,18	93.655,63	624.370,86	96.169,34
2025	31.596.180,89	94.788,54	631.923,62	116.922,63

(\*) l'importo è al netto del fondo di riserva

<b>Fondo di riserva di cassa</b>				
<b>esercizio</b>	<b>spese finali</b>		<b>minimo 0,20% spese finali</b>	<b>stanziamento fondo di riserva di cassa</b>
2023	Titolo 1	31.902.883,58		
	Titolo 2	5.770.852,00		
	Titolo 3	-		
	<b>Totale</b>	<b>37.673.735,58</b>	<b>75.347,47</b>	<b>100.000,00</b>

**Fondi per spese potenziali**

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla Missione 20 - Programma 3 – del Fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente. L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2023-2025 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Accantonamento rischi contenzioso			
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato	4.883,00	4.883,00	4.883,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	265.000,00	265.000,00	265.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>269.883,00</b>	<b>269.883,00</b>	<b>269.883,00</b>

**Legenda tabella**

a) accantonamenti per contenzioso – sulla base del punto 5.2 lettera h), del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato – sulla base del punto 5.2 lettera i), del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati – sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

L'accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato (2021) è così riassunto:

	Rendiconto 2021
Fondo rischi contenzioso	2.621.000,00
Fondo oneri futuri	2.539.000,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
TFR Sindaco	6.183,00
Fondo rinnovi contrattuali	393.388,00

A fine esercizio, come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

**Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

L'art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019 ha modificato le tempistiche introdotte dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ai commi 859 e seguenti, prevedendo che, a partire dall'anno 2021, le Amministrazioni pubbliche, diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

> se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

- > se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi).

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente comunicherà sul Portale RGS entro il 31/01/2022 i dati rilevati per il rispetto dei criteri previsti dalla norma e provvederà ad approvare con deliberazione di Giunta Comunale l'esito degli indicatori.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- > sta effettuando le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- > ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Relativamente all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, l'Organo di revisione verifica quanto segue:

- A) l'Ente ha già in corso di attuazione interventi correlati al PNRR, come risultanti dalla seguente tabella, aggiornata alla data del 30 novembre 2022:

Nome del progetto o CUP	Azioni	Supporto tecnico-organizzativo-funzionale di <sup>(2)</sup>	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dello intervento approvato	Importo	Fase di Attuazione
B91B21006820001	attivate	Città Metropolitana di Milano	5 - Inclusione e coesione	2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.2 – Piani Urbani Integrati	30/06/2026	(*) 2.443.000,00	Esecuzione
B91B21001080001	attivate		6 - Inclusione e coesione	3 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	31/03/2026	(**) 5.358.600,00	Programmazione
B98H22000250006	Attivate		4 – Istruzione e Ricerca	1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione	1.1 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	30/06/2026	660.875,00	Programmazione
E64H22000320005	da attivare		5 - Inclusione e coesione	2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.3.1 – Housing first	30/06/2026	500.000,00	Analisi
B91C22000070006	da attivare		1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 – Abilitazione al Cloud	26/10/2024	252.118,00	Analisi
B91F22000270006 -	da attivare		1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.1 – Esperienze cittadino	10/05/2024	280.932,00	Analisi
B91F22000800006	da attivare		1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - Adozione PagoPA	26/09/2023	20.031,00	Analisi
B91F22002260006	da attivare		1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 – adozione appIO	06/10/2023	36.400,00	Analisi

(\*) rispetto ai € 1.620.000 del progetto candidato al finanziamento (PFTE) l'importo dell'esecutivo approvato è aumentato per effetto dell'applicazione dei prezziari aggiornati e soprattutto delle maggiorazioni dei costi dei materiali.

(\*\*) rispetto ai € 4.132.5000 del progetto candidato al finanziamento (PFTE) l'importo dell'esecutivo approvato è aumentato per effetto dell'applicazione dei prezziari aggiornati e soprattutto delle maggiorazioni dei costi dei materiali.

B) alla data del 30/11/2022 risulta il seguente stato di attivazione degli interventi:

Nome del progetto o CUP	Descrizione intervento	Data inizio	Modalità d'intervento
			(bandi, avvisi, deliberazioni di incarico, ecc.)
B91B21006820001	2.2 - Piani Urbani Integrati - Piste ciclabili	Gara in fase di espletamento	Determinazione dirigenziale n. 1373 del 19/12/2022 (approvazione progetto) Disposizione dirigenziale n. 247 del 21/12/2022 (indizione gara)

C) per l'attivazione delle suddette iniziative l'Ente **non** prevede di avvalersi di consulenze, servizi esterni o incarichi, anche ai sensi dell'articolo 31 del D.L. n. 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021.

D) nel corso del 2023 l'Ente non prevede di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021.

E) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 11 ottobre 2021, l'Ente ha predisposto nel P.E.G. appositi capitoli, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento specifico, al fine di garantire il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

F) L'Ente non prevede di richiedere le anticipazioni al MEF ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 152/2021.

- G) L'Ente ha ricevuto risorse ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021 (CUP B91B21001080001 €. 413.250=; CUP B91B21006820001 €. 137.700,00=; CUP B98H22000250006 €. 66.075,00=)
- H) L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15, comma 4, del D.L. n. 77/2021 e, pertanto, ha accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

Si dà atto che l'Organo di revisione effettua periodicamente verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 di ARCONET (art. 9 del D.L. n. 152/2021, dall'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, comma 3, e del D.L. n. 77/2021).

## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2023-2025 l'Ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2021.

Al 1° gennaio 2022 il Comune detiene quote di partecipazione nelle Società ed Organismi di seguito elencati:

Società / Organismo	% partecipazione	ultimo bilancio approvato	Risultato d'esercizio 2021
SEGRATE SERVIZI S.r.l.	100,00	2021	107.044,00
ZEROC S.P.A. (già CORE S.P.A.)	3,00	2021	160.029,00
CAP HOLDING S.P.A.	1,8524	2021	27.206.773,00
AFOL – Città Metropolitana Milano	1,11	2021	83.261,00

Dal 2022 con deliberazione consiliare n. 17 del 23/05/2022 ad oggetto "Adesione del Comune di Segrate all'Azienda consortile CUBI Culture Biblioteche in rete", il Comune ha aderito alla costituzione dell'Azienda speciale consortile "CUBI (Culture e Biblioteche in rete), sulla quale l'Organo di revisione ha rilasciato positivo parere con Verbale n. 9/2022 (prot. comunale n. 17177 del 02/05/2022).

Si dà atto che, rispetto alla situazione rilevata al 1° gennaio 2021, nel corso dell'esercizio 2022 non sono intervenute modifiche nell'assetto societario dei sopra elencati soggetti partecipati.

### **Accantonamento a copertura di perdite**

Con riferimento alle perdite delle società partecipate, l'Organo di revisione dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 23/2020, convertito in Legge n. 40/2020 e dall'art. 1, comma 266, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ove prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Organo di revisione accerta, comunque, che dai dati comunicati dalle società partecipate in merito ai relativi bilanci dell'esercizio 2021, è emerso che nessuna delle partecipate ha avuto perdite.

L'Ente, pertanto, non è tenuto ad effettuare l'accantonamento di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 in relazione alla rilevata perdita della società partecipata sopra richiamata e, per tale motivo, non sussistono ulteriori obblighi di accantonamento a tale titolo nel bilancio 2023-2025.

### ***Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)***

Con deliberazione consiliare n. 66 del 19/12/2022 (sulla quale l'Organo di revisione ha rilasciato positivo parere con Verbale n. 35/2022 – prot. comunale n. 46333 del 05/12/2022), l'Ente ha provveduto ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione soggetta ad obbligo di dismissione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione verrà comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- > alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- > alla struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016, entro i termini di legge.

### ***Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie***

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, operare aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle società partecipate.

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore dei propri organismi partecipati.

## **SPESE IN CONTO CAPITALE**

### ***Finanziamento spese in conto capitale***

Le spese in conto capitale previste nel triennio 2023-2025 sono finanziate come segue:

- segue tabella -

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	413.250,00		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.214.180,00	922.430,00	672.430,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.037.510,00	612.900,00	612.900,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	180.932,00		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.770.852,00	309.530,00	59.530,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investimenti senza esborsi finanziari**

Non sono programmati per gli anni 2023-2025 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'Organo di revisione ha rilevato che l'Ente:

- > intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria;
- > non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati, considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

## **INDEBITAMENTO**

L'Organo di revisione ha verificato:

- > che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.
- > che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.
- > che la Missione 50 (riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi) su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	5.280.549,58	4.393.179,35	3.485.179,35	2.556.179,35	1.606.179,35
Nuovi prestiti (+)	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	887.370,53	908.000,00	929.000,00	950.000,00	435.000,00
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0
<b>Totale fine anno</b>	<b>4.393.179,05</b>	<b>3.485.179,35</b>	<b>2.556.179,35</b>	<b>1.606.179,35</b>	<b>1.171.179,35</b>
Nr. Abitanti al 31/12	37.133	37.474	37.474	37.474	37.474
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>118,31</b>	<b>93,00</b>	<b>68,21</b>	<b>42,86</b>	<b>31,25</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

### **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	39.328,76	38.168,81	37.004,00	35.817,00	34.478,00
Quota capitale	887.370,53	908.000,00	929.000,00	950.000,00	435.000,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>926.699,29</b>	<b>946.168,81</b>	<b>966.004,00</b>	<b>985.817,00</b>	<b>469.478,00</b>

La previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2021	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	39.328,76	38.168,81	37.004,00	35.817,00	34.478,00
entrate correnti	36.399.545,39	33.383.449,76	33.292.566,58	32.969.073,52	32.852.464,52
<b>% su entrate correnti</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,10%</b>
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- > non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni;
- > non ha prestato garanzie principali e sussidiarie a terzi;
- > non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento;
- > non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione rammenta che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

**OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI**

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

**a) Riguardo al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025:**

- il documento è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal "Principio contabile applicato alla programmazione" - allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed enumera le previsioni delle Risorse e degli Impieghi riferite al triennio;
- il documento ricomprende:
  - Programma triennale lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori 2023
  - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023
  - Indirizzi di programmazione sul fabbisogno di personale 2023-2025
  - Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali 2023
  - Programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma 2023

**b) Riguardo alle previsioni di parte corrente del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025:**

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate quantificate sulla base:

- delle risultanze del Rendiconto 2021 e dei dati di accertamenti/impegni da pre-consuntivo 2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL con deliberazione consiliare n. 28 del 18/07/2022;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del Fondo pluriennale vincolato;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dal rispetto delle norme relative al concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

**c) Riguardo alle previsioni per investimenti del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025:**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al Bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente realizzate le relative fonti di finanziamento previste.

Come indicato nella Nota Integrativa (pag. 38), l'elenco degli interventi programmati nel Piano delle opere pubbliche 2023-2025 sono riportati nella Nota di aggiornamento al DUP, con indicata la relativa fonte di finanziamento, con la precisazione che ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e dell'articolo 83, comma 8, del D.M. n.14/2018, gli interventi ricompresi nella prima annualità trovano tutti copertura finanziaria nel bilancio, mentre gli interventi della seconda e terza annualità trovano copertura solo per i finanziamenti programmabili dall'Ente (oneri di urbanizzazione) o trasferimenti erariali già assegnati. Nella programmazione lavori pubblici 2023-

2024 sono stati inseriti tutti gli interventi di cui il Comune ha chiesto il finanziamento con la partecipazione ai bandi per i fondi PNRR. Conseguentemente tali interventi saranno inseriti nell'elenco annuale quando troveranno copertura finanziaria sulla base degli esiti dei bandi.

#### d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

#### e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

L'Organo di revisione ha verificato, mediante accesso diretto alla BDP in data 17/01/2023, la correttezza degli adempimenti relativi ai documenti contabili afferenti al Bilancio 2023-2025, come risultante dal seguente report:

Data/Ora:	17.01.2023 / 09:55:33
Esercizio:	2023
Fase:	Preventivo
Tipo ente:	COMUNI
Ambito geografico:	NORD-OVEST
Regione:	LOMBARDIA
Provincia:	MILANO
Cod. ente BDAP:	993242930550348701
Denominazione ente:	COMUNE DI SEGRATE

Fase	Documento Contabile/Allegato	Versione	Data/Ora caricamento	Data/Ora trasmissione	Numero Protocollo	Data protocollazione	Stato Approvazione	Stato	Esito Controlli
Preventivo	Schemi di bilancio	2	13/01/2023 11:09	16/01/2023 15:04	8559	16/01/2023	Approvato dalla Giunta (invio facoltativo)	Acquisito	<b>ESITO POSITIVO</b>
Preventivo	Dati contabili analitici	2	13/01/2023 11:09	16/01/2023 15:04	8558	16/01/2023	Approvato dalla Giunta (invio facoltativo)	Acquisito	<b>ESITO POSITIVO</b>
Preventivo	Piano degli indicatori e dei risultati attesi	2	13/01/2023 11:09	16/01/2023 15:04	8284	16/01/2023	Approvato dalla Giunta (invio facoltativo)	Acquisito	<b>ESITO POSITIVO</b>

## CONCLUSIONI

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale (PTFP) 2023–2024**

In relazione alla Programmazione triennale fabbisogni del personale (PTFP) 2023–2025 inserita nella Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, per le valutazioni sopra formulate nel presente verbale, l'Organo di revisione conferma l'asseverazione già rilasciata con precedente Verbale n. 34/2022 (prot. comunale n. 44265 del 21/11/2022) e Verbale n. 36/2022 (prot. comunale n. 47317 del 12/12/2022), riservandosi ulteriori valutazioni in occasione di eventuali successive modifiche alla programmazione afferente il triennio 2023-2025;

**Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2023–2025**

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere relativamente alla Nota di aggiornamento al DUP ed al Bilancio di previsione 2023-2025, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sulla Nota di aggiornamento al DUP dai Dirigenti comunali;
- del parere espresso dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff – Servizio Finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il Documento Unico di Programmazione (DUP), come risultante dalla Nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Giunta n. 176 del 22/12/2022 ed il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come approvato con deliberazione di Giunta n. 177 del 22/12/2022 e successiva rettifica con deliberazione di G.C. n. 4 del 12/01/2023, sono stati redatti nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità dell'Ente, dei Principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001, nonché dai Principi contabili applicati n.ri 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento finanziario e contabile disciplinato da D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.
- ha verificato, relativamente agli incrementi delle indennità di funzione degli Organi elettivi stabiliti dall'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che nulla osta alla conferma, per l'esercizio 2023, delle indennità agli amministratori già approvate con deliberazione C.C. n. 6/2022, dando atto che per il corrente esercizio verrà acquisito il trasferimento erariale ai sensi del comma 586 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**ESPRIME**

pertanto, **PARERE FAVOREVOLE** sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, nonché sulla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi documenti allegati.

**EVIDENZIA**

Che l'equilibrio di parte corrente viene assicurato, per l'intero triennio, mediante applicazione al Bilancio di quote di proventi da titoli abitativi e relative sanzioni, destinandone la quota preponderante (91,18% per il 2023, 91,14% per il 2024, 91,14% per il 2025) al finanziamento di spese correnti, pur nel rispetto delle specifiche disposizioni normative vigenti.

In relazione a quanto sopra evidenziato, la confermata progressiva riduzione dei proventi da titoli abitativi, verificatasi nel corso degli ultimi esercizi, accompagnata alla loro preponderante destinazione al finanziamento di spese correnti, comporta una situazione di elevato rischio sulla tenuta degli equilibri di bilancio, che dovrebbe indurre l'Amministrazione Comunale a valutare interventi di incremento strutturale delle entrate correnti (peraltro già a suo tempo considerate nel Piano di riequilibrio pluriennale in essere), accompagnate da misure di razionalizzazione della

spesa corrente (con particolare riferimento alle spese di personale e di gestione e manutenzione del patrimonio comunale), non sottovalutando altresì che anche la realizzazione di talune tipologie di spese in conto capitale possono generare notevoli incrementi di spesa corrente.

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

*rag. ROBERTO MIDALI – presidente*

*dott. MAURIZIO GRILLO – componente*

*dott. GIOVANNI SPINELLA – componente*

*firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*